



Bando n.12/2017

ISTITUTO REGINA ELENA

BANDO PUBBLICO PER BORSE DI STUDIO

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, nell'ambito e per il raggiungimento dei propri fini istituzionali di ricerca, bandiscono pubblico bando, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di mesi 12, per compenso lordo di euro 14.000,00 (14.000,00), fondo Ricerca Corrente IRE 2017, per collaborare, presso la Biblioteca dell'Istituto Regina Elena, allo svolgimento del progetto di ricerca "Orientamento avanzato alla ricerca di informazioni nelle fonti biomediche" sotto la responsabilità della Dott.ssa Gaetana Cognetti.

Art. 1

Possono partecipare al bando gli aspiranti che sono in possesso del seguente titolo di studio:

Laurea di I livello o II livello.;

Sarà considerato titolo preferenziale: specializzazione in Archivistica e Biblioteconomia.

Nello specifico, i candidati devono possedere le seguenti competenze e esperienza:

- almeno un anno di esperienza presso una Biblioteca Biomedica
- esperienza di tutoraggio e/o docenza in corsi attinenti problematiche di informazione biomedica e correlate
- capacità ed esperienza nello svolgimento di ricerche avanzate su diversi archivi informativi di interesse biomedico
- buone capacità di utilizzo dei principali software informatici e bibliografici (Pacchetto Office, software di gestione delle citazioni bibliografiche, etc.)

Art. 2

Il vincitore della borsa di studio in parola sarà tenuto a frequentare la Biblioteca dell'Istituto Regina Elena secondo le indicazioni concordate dal Responsabile scientifico Dott.ssa Gaetana Cognetti, per tutta la durata del godimento della borsa medesima.

Il borsista dovrà svolgere le seguenti attività: -orientamento e assistenza agli utenti della Biblioteca per ricerche avanzate su diversi archivi bibliografici e banche dati (PubMed, Scopus, Web of Science, Cinahl etc.); organizzazione, tutoraggio e docenza nei corsi di formazione organizzati dalla Biblioteca; gestione delle pagine web della Biblioteca relative agli strumenti informativi disponibili; ricerche bibliografiche per i pazienti, divulgazione del materiale informativo.

.Art. 3

I candidati devono presentare domanda entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando. La domanda di cui sopra deve essere spedita tramite PEC al seguente indirizzo selezionepubblica@cert.ifo.it. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- la propria volontà a partecipare alle procedura concorsuale, specificando il correlato numero di procedimento (Bando n.12/2017);
- il luogo, la data di nascita, la residenza e il numero di codice fiscale;
- i titoli di studio posseduti;
- di non essere già in godimento di altra borsa di studio o di contratto di ricerca, conferiti dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri o da altre Istituzioni, che termini dopo la data presunta di inizio attività;
- di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti;
- il recapito cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative al bando, con l'esatta indicazione del c.a.p. e del numero telefonico, nonché un corretto indirizzo e-mail.

A corredo della domanda, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti:

- autocertificazione ai sensi di legge attestante il titolo di studio richiesto;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
- tutti quei documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga utili ai fini del bando;
- elenco dei documenti e titoli presentati.

Tutti i documenti e titoli presentati possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445; le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere attinenti o affini alla materia del bando. Le autocertificazioni dei titoli presentati devono necessariamente riportare tutte le informazioni utili alla valutazione del titolo ed alla verifica di quanto dichiarato. Non potranno essere valutate le autocertificazioni redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e luoghi relativi a fatti, stati e qualità. Il termine stabilito per la presentazione delle domande, documenti e titoli è perentorio; in nessun caso si terrà conto delle domande, documenti e titoli che comunque e per qualsiasi motivo pervenissero alla Amministrazione degli IFO dopo la scadenza del termine stesso.

Art. 4

Alla ammissione o esclusione degli aspiranti (per mancanza dei requisiti prescritti), alla valutazione dei titoli, alla prova di esame ed alla formazione della graduatoria provvede apposita Commissione Giudicatrice, formalmente nominata con provvedimento dell'Amministrazione.

Art. 5

La prova d'esame consiste in un colloquio, a giudizio della Commissione, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all'attività di ricerca. La prova si intende superata solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 30/50. La Commissione Giudicatrice dispone di 50 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli così ripartiti: 10 punti Voto di Laurea, 10 punti Curriculum;
- 30 punti per l'esame colloquio così ripartiti: 5 punti in relazione al grado di cultura generale, 25 punti in relazione al grado di cultura specifica sull'argomento oggetto della ricerca.

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova d'esame.

I candidati saranno avvisati, via e-mail, del luogo e della data della prova di esame, almeno 7 giorni prima della data della prova stessa.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento legale di identificazione. Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice formula la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra indicate. La borsa di studio verrà attribuita secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.

L'Amministrazione approverà gli atti della Commissione Giudicatrice e procederà alla dichiarazione del vincitore, secondo la graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione.

Art. 6

Il vincitore dovrà comunicare, a pena di decadenza, la propria accettazione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferimento della borsa, che gli verrà notificata via e-mail. Insieme alla comunicazione di accettazione il vincitore dovrà dichiarare espressamente - sotto la propria personale responsabilità - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo punto 12.

Art. 7

Il pagamento della borsa di studio avverrà in ratei mensili posticipati, al netto delle ritenute erariali, a far tempo dalla data di inizio dell'attività, confermata dal Responsabile Scientifico/Responsabile del Fondo, successivamente all'avvenuto conferimento. Per i mesi seguenti il pagamento verrà effettuato dopo aver acquisito attestazione di regolare svolgimento dell'attività, sottoscritta sempre dal Responsabile Scientifico/Responsabile del Fondo.

Art. 8

In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della borsa, l'Amministrazione degli IFO ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo, fino alla naturale scadenza, ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria. La medesima graduatoria può essere utilizzata nei casi in cui per lo svolgimento della medesima ricerca (o di ricerca affine nella stessa Disciplina) risulti necessaria la collaborazione di più borsisti.

Art. 9

Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.

Art. 10

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di carriera, né a riconoscimenti di anzianità ai fini previdenziali. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri provvederanno per il borsista all'adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o malattie occorsi o contratte durante od a causa dell'espletamento dell'attività affidatagli.

Art. 11

Il godimento della borsa implica la regolare frequenza presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri come al precedente art.2 per l'espletamento della attività di ricerca affidata, secondo le direttive del Responsabile Scientifico e nel rispetto delle norme organizzative interne degli IFO e di quella particolare Struttura in cui viene svolta l'attività. Il titolare della borsa dovrà consegnare alla Direzione Scientifica dell'Istituto Regina Elena entro la prima decade dell'ultima mensilità di godimento della borsa, una relazione (dattiloscritta e sottoscritta) sul risultato dell'attività svolta,

vistata dal Responsabile Scientifico e dal Responsabile del Fondo, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta. La borsa di studio potrà essere rinnovata, anche per periodi inferiori a mesi 12 (dodici), fino alla conclusione dei correlati progetti di ricerca. L'eventuale rinnovo potrà essere autorizzato (con specifico provvedimento al termine di ciascuna annualità) dall'Amministrazione degli IFO in presenza dei necessari finanziamenti e su richiesta del Responsabile Scientifico/Responsabile del Fondo, previa valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta dal borsista da parte del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena. L'Amministrazione, su proposta motivata del Direttore Scientifico, potrà deliberare, previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, in caso di non assolvimento degli obblighi connessi o in caso di rilievi per scarso profitto da parte del Direttore della Struttura interessata. Il titolare della borsa, su tutti i lavori editi a stampa, dovrà menzionare che il lavoro è tratto dai risultati dell'attività di ricerca affidatagli quale titolare di borsa di studio conferita dall'IRCCS Istituto Regina Elena. In materia di invenzioni e scoperte, responsabilità e coperture assicurative, si applica quanto disposto dalla vigente normativa e regolamentazione aziendale. Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita, a giudizio del Responsabile Scientifico/Responsabile del Fondo, una sospensione dell'attività del borsista che non può superare cumulativamente 30 giorni. In caso di gravidanza è prevista l'astensione obbligatoria dall'attività di cui al D.lgs n.151 del 26/3/2001 e s.m.i., con sospensione della erogazione della borsa di studio durante il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato, per il periodo residuo di godimento della borsa di studio, successivamente alla ripresa dell'attività, attestata dal Responsabile Scientifico, fatta salva la prosecuzione del correlato progetto di ricerca.

Art. 12

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse o contratti di ricerca o con ogni altro rapporto di lavoro dipendente ed è incompatibile con lo svolgimento di attività professionali o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe nell'interesse di questi Istituti).

Art. 13


Il sopravvenire di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente punto 12 comporta l'automatica ed immediata decadenza dal godimento della borsa di studio con decorrenza come al

precedente art.8. Pertanto il borsista è tenuto a comunicare, al Responsabile Scientifico ed alla Direzione Scientifica con immediatezza, tale sopravvenuta incompatibilità.

Art. 14

Gli IFO si riservano di adottare apposito regolamento per una più specifica disciplina delle borse di studio e della attività di ricerca, con obbligo per gli interessati di accettazione e rispetto anche di detto regolamento.

Firma Dirigente UO SAR



Il presente avviso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far data dal 31-7-2017.

Le domande dovranno essere inviate entro il 15-08-2017.

L'ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso di selezione o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese,